



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo
SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - fax 035/74 00 69 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Ord. n. 58

Casnigo, lì **13 GIU. 2024**

Ordinanza Sindacale

Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, in occasione dell'evento "FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA" che si terrà Sabato 22/06/2024.

IL SINDACO

Premesso che il **22/06/2024** è prevista la manifestazione denominata "FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA" che si terrà in **Casnigo, nel centro del paese;**

Rilevata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 69 del 08/05/2024 avente per oggetto: "Atto di indirizzo per l'organizzazione della festa patronale di San Giovanni Battista - anno 2024".

Visto l'art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Informati il Prefetto, il Questore e il Comandante della Polizia Locale Intercomunale Valseriana;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa: agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del Paese, **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica**, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione, **per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui sopra;**

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale Intercomunale Valseriana e dalle Forze di Polizia.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Casnigo ed invio ai mezzi di informazione.

IL SINDACO

Enzo Poli



La presente Ordinanza, viene pubblicata sull'Albo online e trasmessa a:

- Prefettura di Bergamo;
- Questura di Bergamo;

- Alla stazione dei Carabinieri di Gandino;
- Comando di Polizia Locale Intercomunale Valseriana;
- Agli esercenti interessati dalla Manifestazione.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di CASNIGO

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Tecnico, sito in Casnigo - via R. Ruggeri n. 38 (tel. 035 740259).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di BRESCIA o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.